



Comune di Forte dei Marmi
Ufficio Personale Trattamenti Giuridico ed Economico

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE” (MC) E DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” (RSPP), ai sensi del D.Lvo 81/2008 e s.m.i

**CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO**

per l’affidamento dell’incarico di “Medico Competente” (MC) e di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (RSPP) ,ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- **LOTTO 1:** Medico Competente (MC), sorveglianza sanitaria ed attività connesse previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche, nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 25 del medesimo D.Lgs.

-**LOTTO 2:** Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dagli art. 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche;

INDICE

Articolo 1	Oggetto e natura dell'appalto
Articolo 2	Elaborati
Articolo 3	Durata dell'appalto
Articolo 4	Condizioni e requisiti per la partecipazione
Articolo 5	Importo a base di gara
Articolo 6	Criteri dell'aggiudicazione
Articolo 7	Corrispettivo dell'appalto
Articolo 8	Invariabilità del corrispettivo
Articolo 9	Pagamento del corrispettivo
Articolo 10	Sospensione dei pagamenti
Articolo 11	Trattamento dei dati personali
Articolo 12	Penali
Articolo 13	Responsabilità contrattuali
Articolo 14	Risoluzione del contratto
Articolo 15	Cauzione
Articolo 16	Divieto di cessione del contratto e subappalto
Articolo 17	Stipula del contratto di esecuzione
Articolo 18	Imposta sul valore aggiunto
Articolo 19	Referenti del Comune
Articolo 20	Controversie - foro competente
Articolo 21	Norme finali

Art.1

OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

L'incarico ha per oggetto l'espletamento dell'incarico di "Medico Competente" (MC) e di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..

L'attività suddetta interesserà i seguenti immobili comunali dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'ente.

Municipio	P.zza Dante n. 1
Uffici distaccati - Paesaggistica	P.zza H. Moore snc
Uffici distaccati - Edilizia	Via L. Giglioli 3
Magazzino comunale	Via Dallapiccola snc
Biblioteca comunale	P.zza Marconi 1
Comando di Polizia Municipale	Via Provinciale 96
Villa Bertelli	Via Mazzini 200
Scuola Primaria Carducci	Via M. Melato 6/A
Scuola d'Infanzia Caranna	Via P. Nenni 17
Scuola d'Infanzia Giorgini	Via Di Ciolo 3 angolo Via Mascagni

Il servizio si articola nelle seguenti attività:

- **LOTTO 1: Affidamento incarico di MC** nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
 1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la

- trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE INOLTRE:

- corsi di formazione per addetti di primo soccorso per lavoratori, dirigenti e preposti (almeno n° 3 corsi all'anno in loco);
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti, comprendono tutti gli esami clinici e biologici, oculistici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente. A tal proposito l'affidatario dovrà garantire – compreso nell'affidamento del servizio ci cui trattasi - lo svolgimento di tali analisi ed esami o direttamente o attraverso sua apposita convenzione.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. 81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 81/2008.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno, inoltre, precisati i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle Funzioni di "Datore di Lavoro" e con il Dirigente del Servizio Gestione del Personale.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del Comune di Forte dei Marmi, inoltre dovrà elaborare il calendario degli accertamenti previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e comunicarlo al Servizio Gestione del Personale che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale, con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, che risultano essere:

1. alla data odierna, almeno n. 137 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato;
2. tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto a tempo indeterminato/determinato (per un massimo di n. 160 dipendenti);
3. tutti i lavoratori che nella vigenza del presente contratto svolgeranno incarico a favore del Comune di Forte dei Marmi, con qualunque tipologia di contratto (tirocinio, borse lavoro, volontari, etc.);

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE

Il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- Eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- Evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 7 gg.;
- Effettuare, entro 5 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente i Datori di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.
-

Sarà cura dell'Ente trasmettere all'affidatario gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.

Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Datori di lavoro.

- **LOTTO 2: Affidamento incarico di R.S.P.P**, nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall'art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:
 - 1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
 - 2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008 , e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
 - 3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
 - 4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
 - 5) informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui all'art. 36-37del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
 - 6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente , ai Dirigenti e ai RLS;
 - 7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i.;
 - 8) sopralluoghi presso tutte le strutture dell'Ente;
 - 9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipánico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;
 - 10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
 - 11) parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
 - 12) consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;

- 13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
- 14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l' ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza;
- 16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- 17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant' altro necessario ai sensi della normativa vigente;
- 18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- 19) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- 20) aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni;
- 21) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- 22) corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (almeno n° 3 corsi/anno in loco);
- 23) eventuali corsi di formazione per borse lavoro, tirocini (almeno n° 3 corsi/anno in loco);
- 24) formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'art. 161 comma 2bis del D.to Lvo 81/2008, avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- 25) corso di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza"RLS"(almeno n° 1 corso/anno in loco);
- 26) corsi di formazione per lavoratori, Dirigenti e preposti (almeno n°2 corsi/anno in loco);
- 27) corso di aggiornamento per lavoratori, Dirigenti, preposti (almeno n° 8 corsi in loco);
- 28) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l'impresa di pretendere maggiori compensi.

Art.2

ELABORATI

Tutti gli elaborati connessi alle attività indicate nei precedenti articoli dovranno essere forniti, in duplice copia, su supporto cartaceo e digitale compatibili con programmi Microsoft Office.

Il professionista si impegna ad introdurre tutte le modifiche che saranno suggerite dai diversi Datori di Lavoro e dai referenti del Comune provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.

Art.3

DURATA DELL' APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dal verbale di consegna del servizio. La Stazione Appaltante potrà avvalersi dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per partecipare alla procedura di gara. Non è prevista l'eventuale proroga alla scadenza dell'appalto.

Art.4

CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2, e art. 46 del D.Lvo 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica- finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all'art. 83 del D. Lvo 50/2016. Oltre che all'articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48 del Codice.

Si precisa che, non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, è ammessa, nel caso in cui l'operatore economico singolo volesse ricorrervi, la sola partecipazione di RTI orizzontali.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).

Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P. o di MC, nonchè eseguire il servizio medesimo.

Si precisa che l'Amministrazione ha la volontà di dettagliare i due servizi al fine di consentire la partecipazione esclusiva ad uno solo dei due servizi, senza possibilità di partecipare per entrambi i lotti.

Trattandosi di due incarichi per cui la presenza per la risoluzione di eventuali problematiche è fondamentale, ne consegue che la vicinanza dello studio professionale risulta logisticamente determinante per la più rapida risoluzione della problematica segnalata. Per tale motivo l'appaltatore dovrà avere in disponibilità, entro e non oltre la data di stipula del contratto (pena improcedibilità alla stipula del contratto) e per tutta la durata dell'incarico, uno studio professionale dove eseguire il servizio che sia ubicato ad una distanza dalla città della Stazione Appaltante per cui il tempo di percorrenza massimo non sia superiore a 30 minuti. La Stazione Appaltante provvederà a calcolare il tempo di percorrenza dalla sede indicata dall'operatore economico alla città di Forte dei Marmi utilizzando Google maps.

Art. 5

IMPORTO A BASE DI GARA

LOTTO 1: L'importo a base d'asta annuale per l'**ATTIVITA' DI MC**, è pari a € **8.000,00** al netto delle spese ed esente IVA ai sensi del dell'art. 10, comma 1, n. 18 - DPR 633/72;

LOTTO 1: L'importo a base d'asta annuale per l'**ATTIVITA' DI RSPP**, è pari a € **7.000,00** al netto di oneri previdenziali e IVA.

Art.6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione gli elementi di valutazione e relativi punteggi descritti nella seguente tabella:

Progr.	Criteri	Punteggio Massimo
1	Offerta tecnica – CV, Competenze, titoli e reperibilità RSPP/MC	70
2	Offerta economica RSPP/MC	30
TOTALE		100

Le valutazioni verranno più precisamente effettuate secondo quanto disposto dal Disciplinare di Gara.

Art. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi:

- **LOTTO 1:** euro 16.000,00 al netto delle spese ed esente IVA ai sensi del dell'art. 10, comma 1, n. 18 - DPR 633/72 per l'incarico di MC;
- **LOTTO 2:** euro 14.000,00 al netto di oneri previdenziali e IVA per l'incarico di RSPP.

Art. 8

INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. La diminuzione di prestazioni legate ad eventuali dismissioni di luoghi di lavoro a fronte di esternalizzazioni di servizi potranno essere compensate dalla costruzione/individuazione di nuovi luoghi di lavoro o, qualora ciò non si verificasse, da altre prestazioni concordate con il datore di lavoro.

Art. 9

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento è effettuato con rate semestrali.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte dell'operatore economico della relativa fattura elettronica. Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. A tale scopo l'operatore economico affidatario si impegna, entro 15 gg. dalla stipula del contratto, a comunicare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Forte dei Marmi uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della l. n. 136/2010, alle commesse pubbliche, dove il Comune di Forte dei Marmi effettuerà i pagamenti dovuti all'appaltatore. Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, ciò comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante determinazione del Responsabile del Servizio, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni.

Art. 10

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.

Art.11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che tutti i dati forniti dall'operatore economico affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del servizio anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Art.12

PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato e non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato l'Amministrazione applicherà all'appaltatore, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenze contro-deduzioni, una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €. 5.000,00.

L'applicazione delle penali previste nel presente articolo, non esime l'operatore economico affidatario dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri subiti dalla stazione appaltante, la quale potrà sempre avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno.

Art. 13

RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato

nell'appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione , assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante la fornitura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del d.lgs 50/16 e ss.mm. ed integrazioni. Nei casi di risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'operatore economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all'incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell'appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto di subentro del nuovo fornitore.

Art.15

CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Dlgs sopra citato, vale a dire:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

- (*oppure*) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, secondo periodo, l'importo garantito da tale cauzione o fideiussione è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico deve presentare in sede di gara copia conforme all'originale delle relative certificazioni.

La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espreso:

- i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);
- "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune";
- estensione della durata della garanzia per il periodo di 1 (uno) anno dalla cessazione del rapporto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio (verifica di conformità), fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. Si applica in ogni caso l'art. 103, comma 5, del Dlgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Forte dei Marmi, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

Art. 17

STIPULA DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto viene stipulato con scrittura privata/convenzione a cura del Referente del servizio.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso.

Art.18

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e di altri ed eventuali oneri previdenziali.

Anche l'offerta dell'operatore economico offerente non deve tener conto dell'IVA e di altri ed eventuali oneri previdenziali, se ed in quanto dovuta per legge.

Art.19

REFERENTI DEL COMUNE

Ogni Datore di Lavoro a supporto dell'attività in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha già individuato un referente istruttore tecnico dell'amministrazione, dei Preposti e n° 1 R.L.S. per le attività connesse alla gestione del servizio.

Art.20

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Lucca e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana.

Art.21

NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.